

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 3 marzo 2021, n. 69

Art.27 D.Lgs 105/2015 – Adozione “Primo Aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2020-2022” e del “Programma Regionale Anno 2021” delle ispezioni ordinarie presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di “soglia inferiore” ricadenti nel territorio pugliese.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AIA-RIR

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”* ed in particolare gli artt. 4, 5;

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto *“Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”*;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* ed il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.D. n.40 del 18.12.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito all’ing. Maria Carmela Bruno l’incarico di direzione del Servizio AIA/RIR;

VISTA la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe;

VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_175 N. 1875 del 28.05.2020;

VISTA la D.D. 176 del 28.05.2020 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto *“Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”*;

VISTO il D.P.G.R. 22.01.2021, n. 22 avente ad oggetto *“Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;

VISTA la D.G.R. n. 85 del 22.01.2021 con la quale si è provveduto a prorogare gli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale;

VISTA la D.D. n.2 del 28.01.2021 avente ad oggetto *“Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2021,*

n. 85 ad oggetto "Revoca del conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 211 ed ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale." - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio;

Inoltre,

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 "Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;

VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 "D.Lgs. 105/2015 - art. 27 "Ispezioni" - Stabilimenti di «soglia inferiore». Precisazioni aspetti procedurali", con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente la continuità dell'attività di controllo degli stabilimenti di "soglia inferiore", ha recepito le disposizioni del D.lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle "Ispezioni" di competenza regionale, di cui all'art. 27 del richiamato D.Lgs;

VISTO il Piano Nazionale delle ispezioni ordinarie riguardante gli "stabilimenti di soglia superiore" per il triennio 2019-2021 elaborato dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero dell'Interno (rif. nota prot. 1218 del 25.01.2019) e trasmesso con nota prot. 1546 del 30.01.2019 dalla Direzione Regionale dei VVF Puglia.

CONSIDERATO CHE:

Ai sensi dell'art. 27 c.2 del D.Lgs 105/2015, le "Ispezioni" di cui al richiamato articolo, devono essere pianificate, programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato H denominato "*Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni*" (cfr. c.2 art. 27 del D.Lgs 105/2015) e consistono, così come riportato al paragrafo 2 del citato allegato H, in un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento.

L'art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs 105/2015 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di "*soglia inferiore*", il compito di predisporre il piano regionale e il programma annuale delle ispezioni ordinarie nonché lo svolgimento delle stesse compresa l'adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti.

Con DGR 1865 del 19.10.2015, la Regione Puglia nel recepire le disposizioni del D.Lgs 105/2015 ha stabilito che:

- ARPA Puglia è tenuta a svolgere le ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 per gli stabilimenti di "*soglia inferiore*";
- entro il 28 febbraio di ogni anno, la struttura regionale competente dovrà predisporre il piano o il suo aggiornamento nonché il programma annuale delle ispezioni così come previsto dall'art. 27 c. 13 del D.Lgs 105/2015.

In merito agli atti di pianificazione e programmazione ad oggi adottati dal servizio regionale competente si rappresenta quanto segue.

Con riferimento a quanto previsto dall' art. 7 c.1 lettera a) del D.Lgs 105/2015, la Regione Puglia con DD. n.5 del 23.02.2016 ha adottato il "Piano Regionale Triennale 2016-2018" e il "Programma Regionale Anno 2016" delle ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015 prevedendo una fase transitoria per l'anno 2016 e, a partire

dal biennio 2017-2018, di dar corso nuova pianificazione, sulla base di una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante associabili ad ogni stabilimento utilizzando i “criteri di riferimento” e annessi “parametri di riferimento” di cui all’Allegato H del D.Lgs 105/2015, tenendo conto anche delle risultanze emerse dal completamento del secondo ciclo di visite ispettive.

Con DD. n.25 del 27.02.2017 è stato adottato il nuovo “*Piano Regionale Triennale 2017-2019*” e il “*Programma Regionale Anno 2017*” delle Ispezioni di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015, riguardante gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di “soglia inferiore” ricadenti nel territorio di pugliese ed annoverati da ISPRA nell’elenco trasmesso con nota prot. 8452 del 21.02.2017.

Con successiva DD. n. 49 del 06.04.2017 è stata aggiornata la “*Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2017*” includendo lo stabilimento “*SOL S.p.A – stabilimento di Bari*” tra quelli da ispezionare nell’anno 2017.

Con DD. n.43 del 12.03.2018, è stato adottato il “*Primo aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2017-2019*” e il “*Programma Regionale Anno 2018*” delle Ispezioni ordinarie di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015, riguardante gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di “soglia inferiore” annoverati da ISPRA nell’elenco trasmesso con nota prot. 8452 del 21.02.2017.

Con successiva DD. n. 63 del 06.04.2018, a seguito del sopravvenuto assoggettamento dello stabilimento “*Team Italia S.r.l.*” ai disposti di cui al D.Lgs 105/2015, è stata aggiornata la “*Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2018*” di cui all’allegato B della D.D. n. 43 del 12.03.2018 ed incluso il richiamato stabilimento tra quelli di “soglia inferiore” da ispezionare nell’anno 2018.

Con DD. n.39 del 28.02.2019, è stato adottato il “*Secondo aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2017-2019*” e il “*Programma Regionale Anno 2019*” delle Ispezioni ordinarie di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015, riguardante gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di “soglia inferiore” annoverati da ISPRA nell’elenco trasmesso con nota prot. 7382 del 18.02.2019.

A riguardo, con nota prot. 26814 del 09.04.2019, ARPA Puglia ha comunicato di poter svolgere, nell’arco del 2019, n.7 ispezioni ordinarie a fronte delle 8 ispezioni previste dalla richiamata “*Programmazione Regionale anno 2019*” di cui all’Allegato B della DD. n.39 del 28.02.2020, rinviando alla successiva programmazione l’ispezione ordinaria prevista per lo stabilimento Italiana Petroli S.P.A- Deposito Fiscale di Barletta - Molo di TRAMONTANA –Cod. MATTM NR036 (ex. API S.p.A Molo di Tramontana).

Con DD. n.92 del 09.03.2020, è stato adottato il “*Il Piano Regionale Triennale 2020-2022*” e il “*Programma Regionale Anno 2020*” delle Ispezioni ordinarie di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015, riguardante gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di “soglia inferiore” annoverati da ISPRA nell’elenco trasmesso con nota prot. 10122 del 02.03.2020.

Con successiva nota prot. 4582 del 07.04.2020 il Servizio regionale competente ha emanato il mandato ispettivo “*Ispezioni ordinarie*” stabilimenti a rischio di incidente rilevante di “soglia inferiore” inseriti nella suddetta programmazione Regionale Anno 2020 di cui all’allegato B della DD. n. 92 del 9.03.2020.

A riguardo, con nota prot. 25143 del 23.04.2020, ARPA Puglia in considerazione delle disposizioni in materia di gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19, ha comunicato la sospensione delle ispezioni ordinarie presso gli stabilimenti di soglia inferiore previsti nella programmazione annuale riportate in Allegato B alla DD. n.92/2020, preannunciando un possibile slittamento dei tempi per il completamento delle attività programmate per l’anno in corso.

In riscontro a quanto sopra il servizio regionale competente, con nota prot. 6070 del 15.05.2020, in considerazione del fatto che nessuno degli stabilimenti elencati nella programmazione anno 2020 ha sospeso la propria attività e che l’esecuzione delle attività ispettive e di controllo assume particolare rilevanza per la tutela della salute umana e dell’ambiente, ha richiesto, adottando ogni idonea misura di prevenzione e protezione per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, di riprendere le attività ispettive al fine di attuare quanto previsto con la richiamata nota prot. 4582/2020.

In merito alle ispezioni ordinarie programmate ed effettuate dalle commissioni ispettive di ARPA Puglia nell’arco del 2020, si riporta di seguito una tabella riassuntiva, che rappresenta lo stato di fatto dei relativi procedimenti amministrativi.

Cod. MATTM	NOME DELLA SOCIETÀ/ DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Avvio visita ispettiva	Trasmissione RFI	Determinazione	Stato Procedimento
NR075	EMMEDIESTE S.r.l. - Deposito GPL - CORATO - BA	Nota prot. 47810 del 29.07.2020	Nota prot. 91520 del 31.12.2020	DD. 32 del 11.02.2021 (Diffida ad adempiere prescrizioni)	SOLLECITO CRONOPROGRAMMA RACCOMANDAZIONI
NR036	Italiana Petroli S.P.A- Deposito Fiscale di Barletta - Molo di TRAMONTANA	Nota prot. 64263 del 28.09.2020	Nota prot. 4611 del 22.01.2021	DD. 57 del 24.02.2021 (Richiesta Cronoprogramma)	IN ATTESA DI CRONOPROGRAMMA
NR065	Basell Poliolefine Italia s.r.l.- Basell Poliolefine Italia s.r.l.	Nota prot. 36149 del 09.06.2020	/	/	/
DR005	CHEMGAS SRL - CHEMGAS SRL	Nota prot. 73716 del 26.10.2020	Nota prot. 7589 del 02.02.2021	/	IN ATTESA DI CHIARIMENTI SU RFI
NR093	GAS ITALIA SRL - ORIA GAS	Nota prot. 66126 del 05.10.2020	Nota prot. 13327 del 24.02.2021	/	IN ATTESA DI DETERMINAZIONE SERVIZIO AIA-RIR
NR080	CONVERSANO SRL - CONVERSANO SRL	Nota prot. 36744 del 10.06.2020	Nota prot. 81978 del 24.11.2020 (nota prot. 86056 del 10.12.2020-revisione)	DD. 389 del 23.12.2020 (Diffida ad adempiere) DD. 14 del 21.01.2021 (Approvazione crono programma raccomandazioni)	/
NR038	PALMARINI AUGUSTO & C SRL - PALMARINI AUGUSTO & C SRL	RINVIATA AL 2021 a seguito di quanto comunicato da ARPA Puglia con note prot. 76140 del 04.11.2020 e successiva nota prot. 77433 del 09.11.2020			
NR061	BASILE PETROLI SPA - DEPOSITO OLI MINERALI	Nota prot. 60905 del 15.09.2020	Nota prot. 90472 del 28.12.2020	Con nota prot. 643 del 15.01.2021 si è preso atto della fuoriuscita dello stabilimento dagli obblighi di cui al D.Lgs105/2015 e smi.	

(Tabella 1 – Stato procedimenti ispezioni ordinarie anno 2020)

Con particolare riferimento allo stabilimento PALMARINI AUGUSTO & C SRL - PALMARINI AUGUSTO & C SRL, l'ispezione ordinaria prevista per il 2020 è stata rinviata al 2021 a seguito di quanto comunicato da ARPA Puglia con note prot. 76140 del 04.11.2020 e prot. 77433 del 09.11.2020.

A riguardo si precisa che il Gestore con ultima lettera del 21.01.2021, ha comunicato la temporanea sospensione dell'attività fino al 03.04.2021.

TENUTO CONTO CHE:

- con nota prot. 2241 del 03.02.2021 la Direzione Regionale dei VVF ha trasmesso la Programmazione anno 2021 delle ispezioni ordinarie da effettuare presso gli stabilimenti di soglia superiore ricadenti nel territorio pugliese definita dal Comitato Tecnico Regionale nelle sedute del 09.12.2020, 11.12.2020 e 20.01.2021;
- con nota prot. 7046 del 29.01.2021 la Direzione Generale di ARPA Puglia ha trasmesso la Programmazione anno 2021 delle ispezioni ordinarie presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia superiore e di soglia inferiore di cui al D.lgs n.105/2015 e smi.;
- con nota prot. 2021/5041 del 05.02.2021 l'Istituto Superiore Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA) in qualità di Autorità preposta alla verifica di completezza e di conformità delle informazioni inviate dai Gestori ai sensi dell'art. 13 c.9 del D.Lgs 105/2015, ha trasmesso *l'elenco degli stabilimenti di "soglia inferiore" suscettibili di causare incidenti rilevanti ricadenti nel territorio pugliese aggiornato al 04.02.2021.*

Provincia	Comune	Codice	Soglia	Ragione Sociale	Attività
BARI	CORATO	NR075	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	EMMEDIESE SRL	(14) Stoccaggio di GPL
BARI	MODUGNO	NR092	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	SOL SPA	(16) Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL)
BARI	PALO DEL COLLE	NR005	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	ENERGAS S.P.A.	(13) Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BARLETTA	NR036	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	ITALIANA PETROLI SPA	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BARLETTA	NR058	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	ITALIANA PETROLI SPA	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)
BRINDISI	BRINDISI	DR005	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	CHEMGAS SRL	(22) Impianti chimici
BRINDISI	BRINDISI	NR042	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	SANOFI	(19) Produzione di prodotti farmaceutici
BRINDISI	BRINDISI	NR065	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L.	(24) Fabbricazione di plastica e gomma
BRINDISI	ORIA	NR093	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	GAS ITALIA SRL	(14) Stoccaggio di GPL
FOGGIA	CERIGNOLA	DR007	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	CI.BAR.GAS S.R.L.	(14) Stoccaggio di GPL
FOGGIA	SAN NICANDRO GARGANICO	NR077	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	GARGANOGAS SRL	(14) Stoccaggio di GPL
FOGGIA	SAN SEVERO	NR079	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	STAR COMET FIREWORKS S.R.L.	(12) Produzione e stoccaggio di articoli pirotecnici
LECCE	ARNESANO	NR080	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	CONVERSANO S.R.L.	(14) Stoccaggio di GPL
LECCE	LECCE	NR090	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	TEAM ITALIA	(06) Lavorazione di metalli non ferrosi (fonderie, fusione ecc.)
LECCE	LIZZANELLO	NR038	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	PALMARINI AUGUSTO & C SRL ARCELORMITTAL ITALY ENERGY S.R.L.	(11) Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi
TARANTO	TARANTO	DR012	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	ARCELORMITTAL ITALY ENERGY S.R.L.	(09) Produzione, fornitura e distribuzione di energia

(Tabella 2 - Elenco estratto dalla nota prot. 2021/5041 del 05.02.2021 di ISPRA)

PRESO ATTO dell'avvio e parziale conclusione dei procedimenti amministrativi relativi alle ispezioni ordinarie svolte da ARPA Puglia nel 2020;

RITENUTO NECESSARIO, procedere, in linea con quanto previsto dal richiamato D.Lgs 105/2015, all'adozione del "Primo Aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2020-2022" e del "Programma Regionale Anno 2021" delle ispezioni ordinarie di competenza regionale di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Adempimenti contabili di cui al DLgs 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente riportato, quale parte integrante della presente determinazione,

DETERMINA

1. di adottare il "Primo Aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2020-2022" delle ispezioni di cui all'art.27 del D.Lgs 105/2015 relativo agli stabilimenti di "soglia Inferiore" pugliesi, così come riportato nell'allegato A al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di adottare il "Programma Regionale anno 2021" delle Ispezioni ordinarie di cui al richiamato art.27 del

D.Lgs 105/2015 relativo agli stabilimenti di “*soglia inferiore*” pugliesi, così come riportato nell'allegato B al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di revisionare, ove di necessità, la suddetta pianificazione e programmazione regionale;
4. di demandare ad ARPA Puglia, ai sensi della DGR 1865/2015, lo svolgimento delle ispezioni ordinarie di cui al richiamato Programma Regionale Anno 2021;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Agazia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente della Puglia (ARPA Puglia), al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), al Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia (CTR) e alle ASL territorialmente competenti.

Il presente provvedimento:

- è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii.;
- è emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate;
- è redatto in unico originale, composto da 8 facciate e n. 2 allegati, composti rispettivamente da 12 e 3 facciate, per un totale di n. 23 pagine;
- fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge;
- ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.G.R. 22/2021, sarà trasmesso al Segretariato di Giunta Regionale e reso pubblico e disponibile, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della Regione Puglia.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente del Servizio AIA-RIR

Ing. Maria Carmela Bruno



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO AIA-RIR

ALLEGATO A

PRIMO AGGIORNAMENTO

PIANO REGIONALE TRIENNALE 2020-2022

Ispezioni ordinarie di cui all'art.27 del D.Lgs. 105/2015 - Stabilimenti di "Soglia inferiore"

Premessa

Con riferimento a quanto previsto dall' art. 7 c.1 lettera a) del D.Lgs 105/2015, la Regione Puglia con DD. n.5 del 23.02.2016 ha adottato il "*Piano Regionale Triennale 2016-2018*" e il "*Programma Regionale Anno 2016*" delle ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015 prevedendo una fase transitoria per l'anno 2016 e, a partire dal biennio 2017-2018, di dar corso nuova pianificazione, sulla base di una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante associabili ad ogni stabilimento utilizzando i "criteri di riferimento" e annessi "parametri di riferimento" di cui all'Allegato H del D.Lgs 105/2015, tenendo conto anche delle risultanze emerse dal completamento del secondo ciclo di visite ispettive:

Con DD. n.25 del 27.02.2017 è stato adottato il nuovo "*Piano Regionale Triennale 2017-2019*" e il "*Programma Regionale Anno 2017*" delle Ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015, riguardante gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore" ricadenti nel territorio di pugliese ed annoverati da ISPRA nell'elenco trasmesso con nota prot. 8452 del 21.02.2017.

Con DD. n. 49 del 06.04.2017 è stata aggiornata la "*Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2017*" includendo lo stabilimento "SOL S.p.A – stabilimento di Bari" tra quelli da ispezionare nell'anno 2017, rinviando al successivo atto di pianificazione la determinazione della relativa frequenza ispettiva.

Con DD. n.43 del 12.03.2018, è stato adottato il "*Primo aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2017-2019*" e il "*Programma Regionale Anno 2018*" delle Ispezioni ordinarie di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015, riguardante gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore" ricadenti nel territorio annoverati da ISPRA nell'elenco trasmesso con nota prot. 8452 del 21.02.2017.

Con successiva DD. n. 63 del 06.04.2018, a seguito del sopravvenuto assoggettamento dello stabilimento "Team Italia S.r.l." ai disposti di cui al D.Lgs 105/2015, è stata aggiornata la "Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2018" di cui all'allegato B della D.D. n. 43 del 12.03.2018, includendo il richiamato stabilimento tra quelli di "soglia inferiore" da ispezionare nell'anno 2018.

Considerato raggiunto il "valore medio di riferimento" del numero di ispezioni ordinarie annue previste per l'anno 2018 nonché necessario equilibrare i carichi di lavoro delle commissioni ispettive nell'arco del triennio di riferimento del Piano Regionale, con nota prot. 6019 del 06.06.2018 è stata rinviata al 2019 l'ispezione riguardante lo stabilimento "ORIA GAS" notificatosi in data 17.05.2018.

Con DD. n.39 del 28.02.2019, è stato adottato il "*Secondo Aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2017-2019*", da intendersi in sostituzione del precedente atto di pianificazione adottato con DD. n.43 del 12.03.2018 e il "*Programma Regionale Anno 2019*" delle Ispezioni ordinarie di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015, riguardante gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore" ricadenti nel territorio annoverati da ISPRA nell'elenco trasmesso con nota prot. 7382 del 18.02.2019.

Considerato concluso il triennio 2017-2019 e coerentemente con quanto previsto dal precedente atto di pianificazione, con DD. n. 92 del 09.03.2020 è stato adottato il nuovo "Piano Regionale Triennale 2020-2022" redatto sulla base di criteri e parametri di riferimento di cui al D.Lgs 105/2015.

Il presente allegato costituisce il primo aggiornamento del predetto "Piano Regionale Triennale 2020-2022".

Finalità e contenuti

Obiettivo del piano regionale è di stabilire i criteri, le procedure e gli strumenti per:

- effettuare la valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante, finalizzata all'individuazione delle priorità per l'inserimento di tutti gli stabilimenti di soglia inferiore nei programmi di ispezione ordinaria; in assenza della quale l'intervallo tra due visite consecutive in loco non può essere superiore a tre anni;
- predisporre i programmi annuali di ispezione, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco;
- effettuare le ispezioni ordinarie;
- effettuare le ispezioni straordinarie;
- assicurare la cooperazione tra le Autorità che effettuano ispezioni presso gli stabilimenti di soglia superiore, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Gli elementi principali che ogni "piano di ispezioni" deve contenere sono elencati nel comma 3 dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 e di seguito riportati:

- A. Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
- B. Zona geografica coperta dal piano di ispezione;
- C. Elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
- D. Indicazioni per l'individuazione, nell'elenco di cui al punto 3) dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino;
- E. Indicazioni per l'individuazione, nell'elenco di cui al punto 3) , degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
- F. Indicazione delle procedure per la programmazione e l'effettuazione delle ispezioni ordinarie;
- G. Indicazione dei criteri e delle procedure per l'effettuazione delle ispezioni straordinarie;
- H. Disposizioni riguardanti la cooperazione tra le Autorità che effettuano ispezioni presso gli stabilimenti di fascia superiore o, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le ispezioni devono essere adeguate al SGS-PIR adottato nello stabilimento, che ai sensi dell'art.14 del D.lgs.105/2015 è proporzionato, oltre ai pericoli di incidente rilevanti anche alla complessità dell'organizzazione e delle attività dello stabilimento.

A. Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza**A.1 – Criteri di riferimento**

Coerentemente a quanto previsto dal D.lgs. 105/2015 e nello specifico dal paragrafo 4.2 dell'Allegato H, i criteri di riferimento da considerare per la valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante di ogni stabilimento, sono i seguenti:

- a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
- b) risultanze delle ispezioni precedenti;
- c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
- d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino);
- e) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- f) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
- g) pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.

A.2 – Parametri di riferimento

Per ognuno dei suddetti criteri, l'Appendice 1 dell'Allegato H stabilisce dei parametri di riferimento (ognuno contraddistinto da un punteggio), in grado di fornire all'autorità preposta alla pianificazione elementi utili per effettuare con trasparenza e tracciabilità, la valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante.

Di seguito si riportano i predetti parametri e si precisa che il parametro di cui al punto h "vie di propagazione della sostanza pericolosa" è stato estratto dal criterio di cui al punto g) e pertanto risulta aggiuntivo rispetto a quelli di cui all'Appendice 1.

a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati		
Cat.	Tipo di pericolo	Tipo di stabilimento
1	Tossici	a) Stabilimenti con impianti chimici per la produzione di gas tossici liquefatti
		b) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in serbatoi
		c) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in fusti
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggi di sostanze tossiche in serbatoi
		e) Stabilimenti chimici con stoccaggio di sostanze tossiche in fusti
2	Infiammabili	a) Raffinerie e stabilimenti petrolchimici
		b) Stoccaggio e rigassificazione GNL
		c) Stabilimenti chimici con processi che impiegano liquidi infiammabili
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggio di liquidi infiammabili in serbatoi
		e) Stoccaggi sotterranei di gas naturale
		f) Stoccaggio, movimentazione e imbottigliamento GPL
		g) Depositi di prodotti petroliferi
3	Esplosivi	a) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.1 e 1.2
		b) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.3
		c) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.4
		d) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.5 e 1.6
		e) Stoccaggio di esplosivi di categoria UN/ADR 1.1-1.6
4	Altro	a) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici
		b) Produzione metalli non ferrosi
		c) Lavorazione metalli ferrosi/non ferrosi
		d) Centrali termoelettriche

b) risultanze delle ispezioni precedenti		
Cat.	Livello	Descrizione
1	Insufficiente	SGS-PIR al di sotto dei requisiti minimi di legge o standard del settore, molti aspetti del SGS-PIR non soddisfatti pienamente. Numerose prescrizioni e raccomandazioni.
2	Mediocre	SGS-PIR quasi conforme ai requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con diversi aspetti non pienamente soddisfatti. Significativo numero di prescrizioni e raccomandazioni.
3	Sostanzialmente conforme ma migliorabile	SGS-PIR soddisfa i requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con alcuni aspetti non pienamente soddisfatti. Alcune prescrizioni e molte raccomandazioni.
4	Buono	SGS-PIR al di sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore, la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR sono pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in molti aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche prescrizioni e raccomandazioni.

b) risultanze delle ispezioni precedenti		
Cat.	Livello	Descrizione
5	Ottimo	Atteggiamento proattivo nell'individuare e attuare i possibili miglioramenti, tutti gli aspetti del SGS-PIR pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in tutti gli aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche raccomandazioni.

c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti		
Cat.	Descrizione	
1	Diverse evidenze di seri reclami e segnalazioni, quasi-incidenti, casi di non conformità o di almeno un grave incidente negli ultimi cinque anni.	
2	Almeno un serio reclamo o segnalazione, un quasi-incidente, un incidente o un caso di non conformità negli ultimi cinque anni.	
3	Non ci sono seri reclami o segnalazioni, incidenti o quasi-incidenti, e casi di non conformità negli ultimi cinque anni.	

d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti con probabilità o possibilità di effetto domino		
Cat.	Descrizione	
1	Probabilità/possibilità di effetto domino con altri stabilimenti limitrofi o presenza di diverse condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.	
2	Probabilità/possibilità di effetto domino con un altro stabilimento limitrofo o presenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.	
3	Nessuna probabilità/possibilità di effetti domino con un altro stabilimento limitrofo e assenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.	

e) Concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante		
Cat.	Descrizione	
1	a) Assenza di scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati	
2	a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti, ma b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati	
3	a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e b) Predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati	

f) Collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante		
Cat.	Presenza nella zona di attenzione individuata nel Piano di Emergenza Esterna di:	
1	Aree con destinazione residenziale, alta densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 100 persone presenti)-mercati stabili o altre destinazioni commerciali (oltre 500 persone presenti)-categoria A ai sensi del DM 9 maggio 2001.	
2	Aree con destinazione residenziale, media densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 100 persone presenti)-mercati stabili o altre destinazioni commerciali (fino a 500 persone presenti)-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti)-luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno)-categoria B ai sensi del DM 9 maggio 2001.	
3	Aree con destinazione residenziale, bassa densità-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti)-luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno)-categoria C ai sensi del DM 9 maggio 2001.	
4	Aree con destinazione residenziale, presenza di insediamenti abitativi sparsi-Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile (fiere, mercatini o altri eventi periodici)-categoria D ai sensi del DM 9 maggio 2001.	
5	Aree con destinazione residenziale, rari insediamenti abitativi-Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici-categoria E ai sensi del DM 9 maggio 2001.	
6	Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone-categoria F ai sensi del DM 9 maggio 2001.	

g)- Pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante		
Cat.	Presenza entro la distanza di 100 m dallo stabilimento	
1	Recettore ad alta vulnerabilità quali aree naturali o parchi destinati alla conservazione delle specie animali e vegetali.	
2	Recettore sensibile quale sito di particolare interesse.	
3	Recettore sensibile generico.	
4	Nessun recettore vulnerabile.	

h) Vie di propagazione della sostanza pericolosa		
Cat.	Vie di propagazione	
1	Percorsi, sia diretti che indiretti, identificati.	
2	Mancanza di specifici percorsi identificati.	

A.3 – Valorizzazione dei parametri di riferimento

La valorizzazione dei “parametri di riferimento” è stata effettuata per ognuno degli stabilimenti di soglia inferiore presenti nell’elenco trasmesso da ISPRA con nota prot. 2021/5041 del 05.02.2021.

Le informazioni necessarie alla suddetta valorizzazione sono state reperite dai documenti di Notifica trasmessi dai Gestori (valutati conformi dall’ISPRA), nonché dagli ultimi Rapporti Finali di Ispezione trasmessi da ARPA Puglia.

Per la valorizzazione del parametro di riferimento di cui al punto “a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati”, sono stati considerati i “punteggi base” e le rispettive categorie di pericolo riportate nel Piano Nazionale Triennale delle ispezioni 2019-2021 degli stabilimenti di soglia superiore, trasmesso con nota prot. 1218 del 25.01.2019 dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero dell’Interno.

a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;				
Cat.	Tipo di pericolo	Tipo di stabilimento	Punteggio base	Valorizzazione
1	Tossici	a) Stabilimenti con impianti chimici per la produzione di gas tossici liquefatti	10	1
		b) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in serbatoi	8	1
		c) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in fusti	5	2
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggi di sostanze tossiche in serbatoi	5	2
		e) Stabilimenti chimici con stoccaggio di sostanze tossiche in fusti	3	3
2	Infiammabili	a) Raffinerie e stabilimenti petrolchimici	8	1
		b) Stoccaggio e rigassificazione GNL	6	2
		c) Stabilimenti chimici con processi che impiegano liquidi infiammabili	4	3
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggio di liquidi infiammabili in serbatoi	3	3
		e) Stoccaggi sotterranei di gas naturale	4	3
		f) Stoccaggio, movimentazione e imbottigliamento GPL	4	3
		g) Depositi di prodotti petroliferi	3	3
3	Esplosivi	a) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.1 e 1.2	14	1
		b) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.3	10	1
		c) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.4	8	1
		d) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.5 e 1.6	5	2
		e) Stoccaggio di esplosivi di categoria UN/ADR 1.1-1.6	5	2
4	Altro	a) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici	2	4
		b) Produzione metalli non ferrosi	2	4
		c) Lavorazione metalli ferrosi/non ferrosi	2	4
		d) Centrali termoelettriche	2	4

VALORIZZAZIONE DELLA PERICOLOSITA'	
PUNTEGGIO BASE	CATEGORIA
≥8	1
5-7	2
3-4	3
1-2	4

A.4 – Determinazione priorità/frequenza ispettiva

Terminata la fase di valorizzazione dei parametri di riferimento è stata definita la relativa frequenza ispettiva, utilizzando la seguente formula di cui al richiamato Piano Nazionale delle ispezioni prot. 1218 del 25.01.2019:

$$P = \sum \text{Cat.} \times (\text{Cat.}_{\text{disp.}} / \text{Cat.}_{\text{appl.}})$$

P = parametro di priorità per la programmazione ispettiva dal quale si ricava il livello di priorità:

- stabilimento di **I priorità** - frequenza ispettiva annuale;
- stabilimento di **II priorità** - frequenza ispettiva biennale;
- stabilimento di **III priorità** - frequenza ispettiva triennale.

$\sum \text{Cat.}$ = somma delle categorie individuate per ciascun aspetto di sicurezza (e relativo parametro di riferimento) considerato dalla Regione ai fini della valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti;

Cat. disp. = numero totale degli aspetti di sicurezza (parametri di riferimento), pari a 8;

Cat. appl. = numero totale degli aspetti di sicurezza considerati (per rendere significativa la valutazione devono essere di norma utilizzati almeno 5 degli 8 parametri di riferimento).

Sulla base del valore P ottenuto è possibile identificare tre “livelli di priorità” stabiliti nella tabella seguente e corrispondenti ad altrettante specifiche periodicità (frequenze ispettive) per la programmazione delle ispezioni ordinarie degli stabilimenti di “soglia inferiore”.

P	Livello priorità	Frequenza ispezioni ordinarie
< 10	I priorità	ANNUALE
10-20	II priorità	BIENNALE
>20	III priorità	TRIENNALE

A.5 – Determinazione numero ispezioni annue da programmare

Per la determinazione del numero complessivo di ispezioni ordinarie da programmare annualmente è stata utilizzato il criterio stabilito al § 2.5.1 del Piano Nazionale delle ispezioni prot. 1218 del 25.01.2019 che si basa sull'applicazione della seguente formula matematica:

$$I = i_1 + i_2 + i_3 + i_N$$

dove:

I = numero complessivo di ispezioni annue da programmare;

i_1 = numero ispezioni annue in stabilimenti con frequenza ispettiva annuale pari a sua volta a $n_1/1$ (dove n_1 corrisponde al numero di stabilimenti con frequenza di ispezione annuale);

i_2 = numero ispezioni annue in stabilimenti con frequenza ispettiva biennale pari a sua volta a $n_2/2$ (dove n_2 corrisponde al numero di stabilimenti con frequenza di ispezione biennale);

i_3 = numero ispezioni annue in stabilimenti con frequenza ispettiva triennale pari a sua volta a $n_3/3$ (dove n_3 corrisponde al numero di stabilimenti con frequenza di ispezione triennale);

i_N = numero ispezioni annue di nuovi o altri stabilimenti = $0.1 (i_1 + i_2 + i_3)$.

B. Zona geografica coperta dal piano di ispezione

La zona geografica oggetto di pianificazione risulta invariata, infatti dall'analisi dell'elenco riportato nella successiva Tabella 1, si rileva che tutte le provincie pugliesi sono interessate dalla presenza di almeno uno stabilimento di "soglia inferiore".

C. Elenco degli stabilimenti di soglia inferiore contemplati nel piano

L'elenco degli stabilimenti di "soglia inferiore" ricadenti all'interno del territorio pugliese, considerato nel presente Piano (cfr. Tabella 1) è stato trasmesso dall'ISPRA con nota prot. 2021/5041 del 05.02.2021 e risulta aggiornato al 04.02.2021.

Provincia	Comune	Codice	Soglia	Ragione Sociale	Attività
BARI	CORATO	NR075	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	EMMEDIESTE SRL	(14) Stoccaggio di GPL
BARI	MODUGNO	NR092	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	SOL SPA	(16) Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL)
BARI	PALO DEL COLLE	NR005	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	ENERGAS S.P.A.	(13) Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)
BARLETTA-ANDRIATRANI	BARLETTA	NR036	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	ITALIANA PETROLI SPA	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)
BARLETTA-ANDRIATRANI	BARLETTA	NR058	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	ITALIANA PETROLI SPA	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)
BRINDISI	BRINDISI	DR005	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	CHEMGAS SRL	(22) Impianti chimici
BRINDISI	BRINDISI	NR042	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	SANOFI	(19) Produzione di prodotti farmaceutici
BRINDISI	BRINDISI	NR065	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L.	(24) Fabbricazione di plastica e gomma
BRINDISI	ORIA	NR093	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	GAS ITALIA SRL	(14) Stoccaggio di GPL
FOGGIA	CERIGNOLA	DR007	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	CL.BAR.GAS S.R.L.	(14) Stoccaggio di GPL
FOGGIA	SAN NICANDRO GARGANICO	NR077	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	GARGANOGAS SRL	(14) Stoccaggio di GPL
FOGGIA	SAN SEVERO	NR079	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	STAR COMET FIREWORKS S.R.L.	(12) Produzione e stoccaggio di articoli pirotecnici
LECCE	ARNESANO	NR080	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	CONVERSANO S.R.L.	(14) Stoccaggio di GPL
LECCE	LECCE	NR090	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	TEAM ITALIA	(06) Lavorazione di metalli non ferrosi (fonderie, fusione ecc.)
LECCE	LIZZANELLO	NR038	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	PALMARINI AUGUSTO & C SRL	(11) Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi
TARANTO	TARANTO	DR012	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	ARCELORMITTAL ITALY ENERGY S.R.L.	(09) Produzione, fornitura e distribuzione di energia

(Tabella 1 - Elenco estratto dalla nota prot. 2021/5041 del 05.02.2021 di ISPRA)

Come si evince dalla Tabella 1 sul territorio pugliese insistono n.16 stabilimenti di "soglia inferiore" suscettibili di causare incidenti rilevanti.

Il suddetto elenco potrà essere soggetto a variazioni legate ad aggiornamenti di Notifica (cambio soglia di assoggettamento, fuoriuscita obblighi Seveso etc.) ovvero nuovi assoggettamenti, preventivamente verificati ed istruiti da ISPRA, ai sensi dell'articolo 13, comma 9 del D.Lgs 105/2015.

Sulla base delle intervenute variazioni sarà cura della Regione valutare l'opportunità di aggiornare o meno il relativo programma ispettivo.

D-E. Elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino o in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante

Restringendo l'area di analisi e quindi prendendo come riferimento i territori comunali di Taranto e Brindisi, si riscontra una particolare concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia superiore" e "soglia inferiore".

Con riferimento alle suddette aree ed al previgente art. 12 c.1 del D.Lgs 334/99 e smi., il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) ha emanato i seguenti decreti:

- DVA DEC-2014-0000101 del 10/04/2014 "Decreto direttoriale recante l'individuazione degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui al d. lgs n.334/99, situati nell'area di Taranto, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, ai sensi dell'art.12, comma 1, del medesimo decreto legislativo";
- DVA DEC-2014-0000094 del 03/04/2014 "Decreto direttoriale recante l'individuazione degli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, situati nell'area di Brindisi, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi".

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 105/2015 e l'introduzione dei sopravvenuti criteri di cui alla parte 1 dell'allegato E, le "individuazioni", la Regione Puglia ha inoltrato al coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale del D. Lgs. 105/2015 di cui all'art. 11 del richiamato D.Lgs un quesito (Rif. Q1/2016) riguardante la validità dei suddetti decreti considerata l'abrogazione del D.Lgs 334/99 e smi disposta dal subentrato DLgs. 105/2015.

A riguardo il tavolo tecnico di coordinamento si è espresso ritenendo necessaria la rivisitazione e sostituzione dei decreti in questione con nuovi atti del CTR a cui sono state attribuite tutte le competenze al riguardo.

In particolare, per quanto riguarda:

- **l'area industriale di Taranto** - con ultima nota prot. 1382 del 28.01.2020 la Direzione Regionale dei VVF ha comunicato che il CTR ritiene che gli stabilimenti ArcelorMittal Italia S.p.A. e ArcelorMittal Italy Energy S.r.l. costituiscono un Gruppo domino definitivo (Gdd) e come tali sono inseriti nell'elenco degli stabilimenti costituenti Gruppi domino della circoscrizione della Puglia, ai sensi del punto 6, parte 1 dell'allegato E del D.Lgs 105/2015 ma non sussistenti i presupposti per l'individuazione di un'Area RIR di interesse per uno Studio di Sicurezza Integrato di Area (SSIA), atteso che (rif. punto 3, Parte 2 dell'allegato E del D.Lgs 105/2015)
 - ✓ Il Gdd individuato è costituito da n. 2 stabilimenti (e non almeno 3);
 - ✓ Non sono stati individuati altri Gdd in un raggio di 1500 m dal Gdd definito;
- **l'area industriale di Brindisi** - con lettera del 03.02.2020 i Gestori degli stabilimenti appartenenti al Gruppo domino preliminare individuato dal CTR, hanno trasmesso uno studio a firma congiunta mirato a:
 - ✓ rendere evidenza dello scambio delle informazioni (cfr ALLEGATO B – COMUNICAZIONE VERSO CTR e ALLEGATO C – SCAMBIO INFORMAZIONI) necessarie per consentire di accertare l'effettiva possibilità di effetti domino tra le società rientrate nel "parco industriale";
 - ✓ verificare se per gli scenari incidentali credibili, che escono dai confini di proprietà di ognuna delle società rientrate nel "parco industriale", vi sia la possibilità di produrre effetti domino verso le altre società.

Il procedimento amministrativo riguardante l'istruttoria del predetto Studio risulta tuttora in corso.

F. Procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente al comma 4

Per quanto riguarda l'effettuazione delle "Ispezioni ordinarie", la Regione Puglia in qualità di Autorità competente di concerto con l'Autorità tecnica di controllo ARPA Puglia, seguirà le indicazioni contenute nelle appendici 2 e 3 dell'allegato H al D.Lgs 105/2015.

Dette indicazioni si riferiscono a tutte le fasi dell'attività ispettiva nella sua completezza richieste, tipicamente, per una prima ispezione.

Al riguardo si richiama il contenuto della DGR 1865 del 19.10.2015 con cui la Regione Puglia al fine di specificare alcuni degli aspetti procedurali connessi allo svolgimento delle "Ispezioni" disciplinate dall'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 e dal connesso allegato H "Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni" ha stabilito quanto segue:

"La Regione Puglia in qualità di "Autorità Competente", oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. 105/2015 è tenuta a:

1. *adottare ai sensi del previgente D.Lgs. 334/1999, entro e non oltre il 29.07.2016, in forza del regime transitorio previsto dall'art. 32 c.1 del novello D.Lgs. 105/2015, gli atti connessi ai procedimenti relativi alle istruttorie e controlli di competenza regionale, avviati precedentemente all'entrata in vigore del richiamato D.Lgs. 105/2015 (avvenuta in data 29.07.2015);*
2. *definire, entro il 28 febbraio di ogni anno, il programma annuale delle ispezioni ordinarie di cui al c.13 art. 27 del D.Lgs. 105/2015;*
3. *definire, entro 20 giorni dalla formalizzazione del programma annuale delle ispezioni ordinarie di cui al c.4 dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015, il mandato ispettivo per le ispezioni che saranno svolte dall' "Organo Tecnico di controllo";*
4. *adottare, entro 30 giorni dal ricevimento del "Rapporto finale di ispezione" (di seguito "Rapporto"), gli atti consequenziali in esito alle evidenze contenute nel Cap. 11 del "Rapporto", nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente;*
5. *stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle "prescrizioni" impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato dall'Autorità competente;*
6. *stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle "raccomandazioni" impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato dall'Autorità competente;*
7. *informare il MATTM e il Comune territorialmente interessato sugli esiti dell'ispezione per le finalità di cui al c. 13 dell'art. 27 del richiamato D.Lgs. 105/2015;*
8. *formalizzare gli "Inviti alle Autorità" esplicitati nel paragrafo 11.3 del "Rapporto";*
9. *definire e comunicare ai Gestori il conguaglio della Tariffa già versata, ai sensi della previgente normativa regionale, provvedendo successivamente al riconoscimento in favore di ARPA Puglia di quanto dovuto per l'attività ispettiva già svolta.*

L'ARPA Puglia in qualità di "Organo Tecnico di controllo", oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. 105/2015 è tenuta a:

- a) *svolgere ai sensi del previgente D.Lgs. 334/1999 e connessa disciplina regionale le ispezioni avviate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 105/2015 (avvenuta in data 29.07.2015). Le ispezioni avviate successivamente a tale data dovranno essere svolte seguendo le disposizioni di cui al D.Lgs 105/2015 e quelle impartite dall'Autorità Competente;*
- b) *trasmettere all'Autorità Competente, entro 20 giorni dalla sua definizione, il programma annuale delle ispezioni riguardanti gli stabilimenti soggetti al rilascio dell'AIA di cui al vigente D.Lgs. 152/2006, affinché possa essere attuato il coordinamento con il programma annuale delle ispezioni ordinarie, così come previsto dal c.10 dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015;*

- c) *svolgere, mediante Commissioni ispettive costituite da proprio personale, le ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 per gli stabilimenti di "soglia inferiore", sulla base del mandato ispettivo predisposto dall'Autorità Competente;*
- d) *comunicare l'avvio dell'attività ispettiva anche all'Autorità Competente. Detta comunicazione dovrà includere la richiesta della Tariffa di cui alla Tabella II dell'Allegato I del D.Lgs. 105/2015;*
- e) *redigere, a conclusione di ogni accesso per "visita tecnica ispettiva", apposito verbale da cui dovrà emergere che il Gestore è stato reso edotto sulle risultanze dell'attività svolta durante ciascuna visita. L'ispezione si intenderà "conclusa" con lo svolgimento dell'ultima "visita tecnica ispettiva";*
- f) *riepilogare ed illustrare al Gestore, in apposito incontro, tutte le criticità emerse durante le visite tecniche ispettive le quali costituiranno le proposte di prescrizioni e/o raccomandazioni riassunte nel cap. 11 del "Rapporto", affinché ne sia accertata la comprensione da parte dello stesso. Di tale ultimo incontro, distinto dalle visite tecniche ispettive, dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere all'Autorità competente;*
- g) *assicurarsi che il capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto" contenga il riepilogo di tutti i rilievi che hanno evidenziato una "non conformità".*
- h) *In particolare i paragrafi 11.1.1 "Raccomandazioni della Commissione" e 11.1.2 "Proposte di Prescrizione" devono contenere tutte le non conformità, nessuna esclusa, rilevate nei capitoli precedenti del "Rapporto"; trasmettere all'Autorità Competente, entro 3 mesi dalla conclusione dell' ispezione, il suddetto "Rapporto" compresi tutti gli allegati ed il verbale di cui al punto e), tramite posta elettronica certificata (ovvero su supporto informatico nei casi di rilevante dimensione)*
- i) *valutare gli atti prodotti dal Gestore in riscontro alle "prescrizioni" impartite dall'Autorità competente, anche attraverso sopralluogo ove necessario, al fine di accertare l'efficacia e l'idoneità del Sistema di Gestione della Sicurezza attuato nello stabilimento;*
- j) *verificare il recepimento delle "raccomandazioni" da parte del Gestore in occasione della successiva ispezione;*
- k) *avanzare ove di necessità, in esito alle ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 105/2015, proposte all'Autorità Competente finalizzate all'individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino nonché delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti di cui al c.1 dell'art. 19 del richiamato D.Lgs.;*
- l) *informare tempestivamente l'Autorità Giudiziaria, qualora la Commissione ispettiva nel corso delle ispezioni riscontri presunte violazioni sanzionabili ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 105/2015, dandone notizia all'Autorità competente;"*

Tuttavia, nella definizione dei mandati ispettivi (ad esempio sulla base delle risultanze delle ispezioni precedenti o dell'esperienza di incidenti o quasi-incidenti), la Regione Puglia potrà valutare se richiedere lo svolgimento di ispezioni mirate alla verifica di alcuni aspetti specifici del SGS-PIR (e quindi solo di alcuni punti specifici delle liste di riscontro 3.a e 3.b), ovvero richiedere l'effettuazione di un'ispezione che ricomprenda tutti gli aspetti del SGS-PIR.

Nel caso in cui siano programmate ispezioni mirate alla verifica solo di alcuni aspetti del SGS-PIR, le stesse dovranno essere predisposte in modo che nell'arco di tre successive ispezioni vengano comunque valutati tutti gli elementi costitutivi del SGS-PIR, come definiti negli allegati 3 e B del D.Lgs 105/2015.

G. Procedure per le ispezioni straordinarie da effettuare ai sensi del comma 7

Le "Ispezioni straordinarie" nei confronti degli stabilimenti di soglia inferiore, sono disposte, con oneri a carico dei gestori, dalla Regione Puglia o su richiesta del MATTM allo scopo di indagare, con la massima tempestività, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e "quasi incidenti", nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015.

L'ispezione viene avviata in conseguenza di un atto del dirigente della struttura regionale competente (lettera d'incarico, determinazione dirigenziale, ecc.) che ne stabilisce l'oggetto, le eventuali specifiche modalità di svolgimento ed individua i componenti della Commissione, previa richiesta dei nominativi agli Enti individuati nell'allegato H, punto 3.

L'ispezione prevede un'istruttoria finalizzata all'individuazione dei fatti, dei soggetti e degli interessi coinvolti e degli elementi necessari per la loro valutazione e si conclude con la redazione da parte della Commissione di un verbale e/o di una relazione, con cui si esternano al soggetto che ha disposto l'ispezione ed alle eventuali competenti autorità giudiziarie, in caso di riscontro di fatti rilevanti penalmente, i risultati acquisiti, integrati da eventuali proposte.

Il contenuto della relazione deve evidenziare, in particolare, gli estremi della lettera d'incarico, la data di inizio e la durata degli accertamenti, gli adempimenti effettuati e le risultanze cui si è pervenuti e può essere integrata da verbali, dichiarazioni, copie di documenti acquisiti, ecc.

H. Ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il presente piano ed il relativo programma annuale delle ispezioni, saranno resi disponibili anche alle altre Autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli finalizzati a verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi., cui verrà contestualmente richiesto di rendere disponibili elementi in merito alle rispettive programmazioni, anche allo scopo di ottimizzare le attività ispettive.

H1. Coordinamento con altri Piani/Programmi

Con nota prot. 2241 del 03.02.2021 la Direzione Regionale dei VVF ha trasmesso la Programmazione anno 2021 delle ispezioni ordinarie da effettuare presso gli stabilimenti di soglia superiore ricadenti nel territorio pugliese definita dal Comitato Tecnico Regionale nelle sedute del 09.12.2020, 11.12.2020 e 20.01.2021;

Con nota prot. 7046 del 29.01.2021 la Direzione Generale di ARPA Puglia ha trasmesso la Programmazione anno 2021 delle ispezioni ordinarie presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia superiore e di soglia inferiore di cui al D.lgs n.105/2015 e smi..



PERRONE
MAURO
03.03
.2021
15:13:22
UTC



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO AIA- RIR

ALLEGATO B

PROGRAMMAZIONE REGIONALE ANNO 2021

Ispezioni ordinarie di cui all'art.27 del D.Lgs. 105/2015 - Stabilimenti di "Soglia inferiore"

PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI ORDINARIE

In linea a quanto disposto dall'allegato A "Primo Aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2020-2022", per ognuno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore ricadenti nel territorio pugliese (rif. Nota prot. 2021/5041 del 05.02.2021) sono stati dapprima valorizzati i parametri di riferimento e successivamente, applicando la formula di cui al § A.4 "Determinazione priorità/frequenza ispettiva" riportata nel richiamato Allegato A, è stata rideterminata la frequenza ispettiva.

PROVINCIA	Cod. MATTM	Società/Denominazione stabilimento	FREQUENZA ISPETTIVA
BARI	NR075	EMMEDIESTE S.r.l. (già MADOGAS GPL s.r.l.) - Deposito GPL - CORATO - BA	BIENNALE
	NR005	ENERGAS S.P.A - DEPOSITO GPL DI PALO DEL COLLE	TRIENNALE
	NR092	SOL SPA - STABILIMENTO DI BARI	BIENNALE
BAT	NR058	Italiana Petroli S.P.A - Deposito di Barletta Molo di Levante	BIENNALE
	NR036	Italiana Petroli S.P.A- Deposito Fiscale di Barletta - Molo di TRAMONTANA	BIENNALE
BRINDISI	NR065	Basell Poliolefine Italia s.r.l.- Basell Poliolefine Italia s.r.l.	BIENNALE
	DR005	CHEMGAS SRL - CHEMGAS SRL	BIENNALE
	NR042	SANOFI SPA- Sanofi Stabilimento di Brindisi	BIENNALE
	NR093	GAS ITALIA SRL - ORIA GAS	BIENNALE
FOGGIA	DR007	CI.BAR.GAS S.R.L - CI.BAR.GAS S.R.L	TRIENNALE
	NR077	GARGANO GAS SRL - Stabilimento di S.Nicandro G.co	BIENNALE
	NR079	Star Comet Fireworks S.r.l. - Star Comet Fireworks S.r.l.	BIENNALE
LECCE	NR080	CONVERSANO SRL - CONVERSANO SRL	BIENNALE
	NR038	PALMARINI AUGUSTO & C SRL - PALMARINI AUGUSTO & C SRL	BIENNALE
	NR090	TEAM ITALIA SRL -TEAM ITALIA	TRIENNALE
TARANTO	DR012	ArcelorMittal Italy Energy S.r.l. - ArcelorMittal Italy Energy	TRIENNALE

Utilizzando la formula matematica di cui al § A.5 "Determinazione numero ispezioni annue da programmare" è stato successivamente determinato il numero complessivo di ispezioni ordinarie da programmare annualmente pari a 8,06 ispezioni/anno.

n_1	0
n_2	12
n_3	4
i_1	0
i_2	6
i_3	1,33
i_n	0,73
I	8,06

A riguardo si precisa che il suddetto valore è da intendersi come "valore medio di riferimento" che può subire aumenti o riduzioni a seconda di diversi fattori tra cui: numero complessivo di stabilimenti presenti nel territorio di competenza, ripartizione delle frequenze ispettive, fuoriuscita o assoggettamento di uno stabilimento agli obblighi di cui al D.Lgs 105/2015, necessità di equilibrare i carichi di lavoro della commissione, epoca ultima visita ispettiva etc..

Sulla scorta delle elaborazioni effettuate, le frequenze ispettive rideterminate risultano le stesse di quelle definite con DD. n. 92 del 9.03.2020 all'interno del Piano Regionale Triennale 2020-2022.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PREVISIONALE DELLE ISPEZIONI ORDINARIE

Tenuto conto delle ispezioni ordinarie già effettuate dall'organo tecnico di controllo nel corso dell'anno 2020 e considerato il triennio di riferimento della vigente pianificazione (2020-2022), sulla base delle frequenze ispettive e dell'anno di svolgimento dell'ultima ispezione si riporta la programmazione previsionale delle ispezioni ordinarie degli stabilimenti di "soglia inferiore" ricadenti nel territorio di competenza.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PREVISIONALE 2020-2022				
COD. MATTM	Società/Denominazione stabilimento	2020	2021	2022
NR075	EMMEDIESE S.r.l. (già MADOGAS GPL s.r.l.) - Deposito GPL - CORATO - BA	B		B
NR005	ENERGAS S.P.A - DEPOSITO GPL DI PALO DEL COLLE			T
NR092	SOL SPA - STABILIMENTO DI BARI		B	
NR058	Italiana Petroli S.P.A - Deposito di Barletta Molo di Levante		B	
NR036	Italiana Petroli S.P.A- Deposito Fiscale di Barletta - Molo di TRAMONTANA	B		B
NR065	Basell Poliolefine Italia s.r.l.- Basell Poliolefine Italia s.r.l.	B		B
DR005	CHEMGAS SRL - CHEMGAS SRL	B		B
NR042	SANOFI SPA- Sanofi Stabilimento di Brindisi		B	
NR093	GAS ITALIA SRL - ORIA GAS	B		B
DR007	CI.BAR.GAS S.R.L - CI.BAR.GAS S.R.L		T	
NR077	GARGANO GAS SRL - Stabilimento di S.Nicandro G.co		B	
NR079	Star Comet Fireworks S.r.l. - Star Comet Fireworks S.r.l.		B	
NR080	CONVERSANO SRL - CONVERSANO SRL	B		B
NR038	PALMARINI AUGUSTO & C SRL - PALMARINI AUGUSTO & C SRL		B	
NR090	TEAM ITALIA SRL -TEAM ITALIA		T	
DR012	ArcelorMittal Italy Energy S.r.l. - ArcelorMittal Italy Energy		T	



Biennale "B"

Triennale "T"

PROGRAMMAZIONE ISPEZIONI ORDINARIE "ANNO 2021"

Per l'anno 2021 si confermano n.8 ispezioni ordinarie a cui si aggiunge quella presso lo stabilimento PALMARINI AUGUSTO & C SRL rinviata al 2021 a seguito di quanto comunicato da ARPA Puglia con note prot. 76140 del 04.11.2020 e prot. 77433 del 09.11.2020.

Cod. MATTM	Società/Denominazione stabilimento
NR092	SOL SPA - STABILIMENTO DI BARI
NR058	Italiana Petroli S.P.A - Deposito di Barletta Molo di Levante
NR042	SANOFI SPA- Sanofi Stabilimento di Brindisi
DR007	CI.BAR.GAS S.R.L - CI.BAR.GAS S.R.L
NR077	GARGANO GAS SRL - Stabilimento di S.Nicandro G.co
NR079	Star Comet Fireworks S.r.l. - Star Comet Fireworks S.r.l.
NR090	TEAM ITALIA SRL -TEAM ITALIA
DR012	ArcelorMittal Italy Energy S.r.l. - ArcelorMittal Italy Energy
NR038	PALMARINI AUGUSTO & C SRL - PALMARINI AUGUSTO & C SRL

